



Associazione TOMMASO NATALE E DINTORNI



BANCO
delle OPERE
di CARITA'
Recupero, Valorizzo, Dono

Prot. 12 del 09/11/2025

VERBALE N. 02 DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA CONVOCAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE TOMMASO NATALE E DINTORNI



In data odierna 09/11/2025, alle ore 17:00, presso la sede operativa sita in Via Oreste Lo Valvo, 31 – 90146 Palermo (PA), in seconda convocazione, si riunisce l'assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEI LAVORI

Parte preliminare:

- Apertura dell'assemblea dell'Associazione Tommaso Natale e Dintorni;
- Elezioni del Presidente dell'Assemblea della Associazione Tommaso Natale e Dintorni;
- Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente;

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n.117);
3. Varie ed eventuali.

L'Assemblea chiama a fungere da Presidente il Sig. Antonino Russo e da segretario l'avv. Alessandro Cucchiara.

L'assemblea validamente costituita, in sede straordinaria, ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti n° 09 Soci aventi diritto di voto (parte direttamente a parte per delega), su un totale 09 dei soci aventi diritto di voto e precisamente di:

1. Antonino Russo

2. Vittorio D'Aiello

3. Michele Faranna

4. Alessandro Cucchiara

5. Lucia Arecco

6. Davide Russo

Sede Legale: Via Francesco Giunta, 23 90147 Palermo (PA)

Email: tommasonataledintorni@gmail.com

Pec: tommasonataledintorni@pec.it

C.F. 97302310822

7. Calogero Messina

Messina Calogero

8. Antonio Giuseppe Arras

Arras Antonio Giuseppe

9. Luca Lauricella

ASSENTE

1) Comunicazioni del Presidente

Il presidente comunica ai presenti che in data 20/10/2025 è stato trasmesso al RUNTS il verbale e lo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n.117 vidimato dall'Agenzia dell'Entrate, con numero di pratica 2253659.

A seguito di controlli da parte del RUNTS, in data 22/10/2025, perviene comunicazione che la pratica è ancora sospesa in corso di istruttoria. La nota precisa che, visto che i soci dell'associazione dal 16/04/2024 sono sempre 9 come abbiamo dichiarato, il verbale di approvazione delle modifiche statutarie del 08/10/2025 non risulta conforme ai requisiti normativi, in particolare riguardo alla costituzione dell'assemblea e al quorum di approvazione. Pertanto, si invita a procedere all'approvazione dello statuto aggiornato e all'integrazione della documentazione entro 30 giorni.

Visto e considerato la volontà dell'associazione di procedere all'iscrizione al RUNTS, il Presidente dell'Assemblea, Sig. Antonino Russo, visto il raggiungimento del quorum associativo, illustra ai soci la necessità di modificare lo statuto dell'associazione affinché sia conforme alla normativa vigente.

2) Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n.117);

Passando alla trattazione del punto 2 Ordine del Giorno, il presidente dà quindi lettura del testo dello statuto associativo, riconfermando lo statuto già sottoposto ai soci al prot. 8 del 18/10/2025 e dopo la discussione, ampia e approfondita, l'Assemblea, all'unanimità, approva il nuovo statuto sociale così come modificato, che viene allegato al presente verbale.

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto all'Agenzia delle Entrate ed alla iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



Associazione TOMMASO NATALE E DINTORNI



BANCO
delle OPERE
di CARITÀ
Recupera, Valorizza, Dona

3) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Alessandro Cucchiara

Il Presidente
Antonino Russo

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo 1

Registrato 14/10/15 al n. 1385 serie 3

Pagato € 0,50



L'AVVETTO
DIRETTORE PROVINCIALE
Domenico Lodato

Sede Legale: Via Francesco Giunta, 23 90147 Palermo (PA)

Email: tommasonataledintorni@gmail.com

Pec: tommasonataledintorni@pec.it

C.F. 97302310822

STATUTO

ASSOCIAZIONE TOMMASO NATALE E DINTORNI ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "Tommaso Natale e Dintorni ODV", da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Palermo in Via Francesco Giunta, 23.
2. La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.
3. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
4. L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. Lo scopo dell'associazione è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, prevalentemente in favore di terzi:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

AR

OV

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

☐ attivare percorsi di sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui si opera, al fine di renderla più pronta, consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza di tutti coloro vivono stati di disagio;

☐ promuovere iniziative che favoriscano il dialogo, il confronto, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa tra i vari gruppi ed associazioni presenti nel territorio;

☐ incentivare attività d'informazione e formazione rivolte alle famiglie ai fini di un approfondimento delle loro funzioni, anche educative;

☐ tutelare, sviluppando azioni di difesa, sensibilizzazione e conoscenza, i diritti delle categorie svantaggiate di cui all'oggetto sociale;

☐ aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;

☐ organizzare incontri, dibattiti, convegni, mostre, manifestazioni, scambi culturali e/o scientifici, gemellaggi culturali e promuovere la diffusione e la promozione in genere delle problematiche inerenti la giovane e la tarda età nonché tutti gli stati di disagio sociale;

☐ organizzare servizi di assistenza e consulenza per contrastare i disagi prodotti dall'emarginazione sociale delle persone inoccupate o disoccupate nonché facilitare reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro;

☐ aiutare gli anziani a conservare la loro salute e condurre una vita attiva il più a lungo possibile, collegata al concetto di invecchiamento attivo, sensibilizzando anche l'opinione pubblica in merito all'utile contributo degli stessi alla società;

☐ raccogliere e distribuzione di viveri di prima necessità, vestiario, e quant'altro necessita;

☐ sostenere con azioni mirate di tipo didattico, culturale, artistico, ludico, sportivo dilettantistico, educativo, ricreativo ragazzi e giovani anche tramite la realizzazione di spettacoli, percorsi educativi, laboratori, eventi, concorsi fotografici/artistici/culturali, manifestazioni, visite d'istruzione, nell'intento di facilitarne inclusione sociale, incentivando un dialogo educativo con loro e fra loro;

☐ implementare iniziative di segretariato sociale, di sostegno e di aiuto indirizzato alle situazioni di bisogno materiale e morale presenti sul territorio;

☐ aiutare con alimenti soggetti e famiglie interessate da svantaggio economico, sociale e/o culturale;

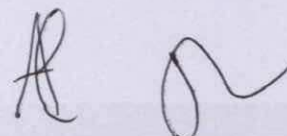
☐ educare alla cultura del volontariato, dei beni comuni, del benessere sociale, della salute, alla cultura della legalità e alla lotta alle mafie, all'educazione ed alla responsabilità civile, alla cittadinanza attiva e alle pari opportunità;



- ☐ promuovere la creatività, il diritto al gioco e allo studio, il rispetto di ogni età e del proprio processo evolutivo specifico, attraverso attività ludiche, artistiche, didattiche, sportive dilettantistiche e culturali;
 - ☐ promuovere e favorire una concreta idea di società aperta e multiculturale;
 - ☐ sviluppare iniziative culturali, artistiche, e ricreative indirizzate agli obiettivi suddetti, nonché alla ricerca di forme di sostegno per il perseguimento degli scopi associativi;
 - ☐ incentivare e supportare percorsi di prevenzione del disagio giovanile ed adulto ed iniziative di supporto e sostegno inerenti alle nuove e vecchie dipendenze;
 - ☐ supportare gruppi di auto-aiuto e qualsiasi altro mezzo di assistenza e di promozione della persona, proposti e curati direttamente dall'Associazione, in conformità delle leggi vigenti in merito;
 - ☐ collaborare e partecipare a progetti, promossi da Enti pubblici e Privati, nel rispetto delle finalità dell'Associazione medesima e della normativa di Terzo Settore e altra vigente in materia;
 - ☐ incentivare e supportare la realizzazione e lo sviluppo di strutture di solidarietà sociale e culturale a beneficio della collettività con particolare attenzione all'utenza sopra specificata;
 - ☐ organizzare momenti di aggregazione sociale inter-relazionale, promuovendo il confronto e l'incontro tra giovani e anziani;
 - ☐ promuovere iniziative di solidarietà tese all'integrazione, all'istruzione, all'assistenza, all'autonomia, alla formazione e alla tutela dei soggetti disabili delle loro famiglie e di persone in condizione di disagio economico, sociale e culturale;
 - ☐ facilitare l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti delle cosiddette fasce sociali deboli;
 - ☐ tutelare, promuovere e valorizzare delle cose d'interesse artistico e storico nonché la natura e l'ambiente;
3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.
 4. L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
 5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione, altre ODV e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che contenga:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
5. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
7. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

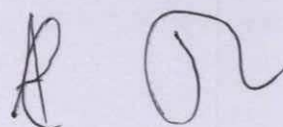
(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri
2. Hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
4. L'associato può sempre recedere dall'associazione.



5. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.
7. L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro l'anno solare.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - l'Organo di amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo, ove nominato

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

1. L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel libro degli associati, da almeno 3 mesi, e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (lettera, fax, email) contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
7. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convoca per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 9
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11
(Organo di amministrazione)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - ☐ amministrare l'associazione
 - ☐ attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - ☐ formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- ☐ predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - ☐ predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - ☐ deliberare l'ammissione degli associati;
 - ☐ deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - ☐ stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - ☐ curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - ☐ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RuntS
4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni con possibilità di rinnovo del mandato.
 5. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 6. La convocazione dell'Organo di amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.
 7. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
 8. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
 9. Gli amministratori possono intervenire nell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento-
 10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 12 (Presidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



ART. 13
(Organo di controllo)

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14
(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15
(Patrimonio)

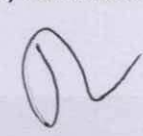
1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e

privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

2. Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

ART. 18 **(Bilancio di esercizio)**

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa

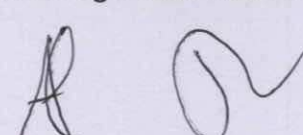
ART. 19 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ART. 20 **(Volontari)**

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.
6. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21 (Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari, fermo restando la prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

